

D.G.R. 14 dicembre 2009, n. 2107 (1).

Adozione dello schema di accordo tra la Regione Marche e il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali per il finanziamento di un programma di interventi finalizzati alla diffusione della conoscenza della lingua italiana destinato ai cittadini extracomunitari (minori e adulti) regolarmente presenti in Italia.

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 29 dicembre 2009, n. 122.

La Giunta regionale

omissis

Delibera

- di adottare lo schema di accordo tra la Regione Marche e Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche Sociali per il finanziamento di un programma di interventi finalizzati alla diffusione della conoscenza della lingua italiana destinato ai cittadini extracomunitari (minori e adulti) regolarmente presenti in Italia;
- di autorizzare l'Assessore alle Politiche Sociali o suo delegato alla sottoscrizione dell'Accordo;
- di dare atto che, come previsto dall'Accordo di cui all'Allegato 1, per la realizzazione del programma in oggetto il Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche Sociali trasferirà alla Regione Marche € 195.934,00 (centonovantacinquemilanovecentotrentaquattro/00).

Allegato 1

Accordo per il finanziamento di un programma di interventi finalizzati alla diffusione della conoscenza della lingua italiana destinato ai cittadini extracomunitari (minori e adulti) regolarmente presenti in Italia

L'anno duemilanove, il giorno... del mese di... in Roma, presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione (codice fiscale 80237250586), nella sua sede di Via Fornovo n. 8, tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, nel contesto del presente atto indicato per brevità come "Ministero", rappresentato dal dr. Alessandro Lombardi, dirigente, in virtù del decreto di delega alla stipula del presente atto del... e la Regione Marche, con sede ad Ancona, in via Gentile da Fabriano n. 9, (codice fiscale 80237250586), di

seguito indicato per brevità come "Regione", rappresentata dal dr...., giusta delega del..., qualifica

PREMESSO CHE

a fondamento. del presente accordo stanno i sottoindicati atti che formano parte integrante e sostanziale dell'accordo stesso, quantunque al medesimo materialmente non allegati;

- *l'art. 38 del D.Lgs. 286/1998*, testo unico in materia di immigrazione, prevede che l'effettività del diritto allo studio sia garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana;

- il Parlamento europeo, con la Risoluzione sulle strategie e i mezzi per l'integrazione degli immigrati nell'Unione europea P6_TA(2006)0318 ha individuato tra le priorità dell'Unione europea la valorizzazione delle opportunità di istruzione e di apprendimento linguistico per gli immigrati e i loro discendenti, al fine di eliminare il divario in termini di risultati rispetto alle altre persone, riconoscendo, fra l'altro, che i figli degli immigrati, che studiano in una lingua diversa dalla loro e devono adattarsi a nuovi usi, possono incontrare difficoltà nel processo di apprendimento e problemi di adattamento e di inserimento nella società, "e che anche gli immigrati già altamente qualificati devono talvolta adeguarsi alle esigenze della società ospitante";

- con la sopracitata Risoluzione, il Parlamento europeo si è altresì dichiarato favorevole ai programmi d'integrazione adottati da taluni Stati membri che implicano un impegno reciproco dei paesi d'accoglienza e dei migranti e sono finalizzati ad una sensibilizzazione ai valori fondamentali dell'Unione europea. In particolare è stato sottolineato come tali programmi possano consentire al contempo l'apprendimento della lingua della società d'accoglienza e una conoscenza di base del funzionamento della società d'accoglienza;

- inoltre, il Parlamento europeo, con la risoluzione sull'immigrazione femminile, ruolo e posizione delle donne immigrate nell'UE P6_TA(2006)0437, ha invitato gli Stati membri ad "assicurare alle donne immigrate un'istruzione adeguata e solida attraverso corsi di lingua e di informazione riguardo ai diritti umani, civili e sociali fondamentali e ai principi democratici del paese di accoglienza, il che renderà possibile a queste persone di integrarsi socialmente e con facilità nel paese di accoglienza e le proteggerà da discriminazioni in famiglia e nella società";

- il Libro bianco sul futuro del modello sociale "La vita buona nella società attiva" individua nella conoscenza della lingua e della cultura italiana i requisiti minimi perché avvenga una effettiva inclusione sociale;

- il Ministero con nota n. del ..., ha manifestato a tutte le Regioni e alle Province autonome il proprio intendimento di destinare parte delle risorse afferenti al Fondo per le politiche migratorie anno 2009, per un importo pari ad € 4.500.000,00, alla promozione ed alla realizzazione di corsi di lingua e cultura italiana -rivolti a cittadini extracomunitari regolarmente presenti nel territorio dello Stato italiano - strutturati in maniera tale da rispettare gli standard qualitativi idonei ad impartire i livelli di conoscenza A1, A2, B1, B2, C1 e C2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue contenuto nella Raccomandazione R (98)6 emanata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa in data 17.3.1998;

- con la medesima nota è stato comunicato il piano di riparto delle risorse finanziarie statali destinate alle Regioni e alle Province autonome;

- *l'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni ed integrazioni, prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Tanto premesso tra le parti sopra individuate si conviene quanto segue

Articolo 1

Oggetto dell'accordo.

Il presente accordo ha per oggetto l'attivazione e la realizzazione di interventi volti a favorire l'apprendimento della lingua italiana da parte dei cittadini extracomunitari (minori ed adulti) regolarmente presenti nel territorio regionale, con particolare riguardo ai minori di recente immigrazione e alle donne.

Il programma persegue le seguenti finalità:

a) attivare un progetto in ambito regionale caratterizzato da azioni relativi ai settori:

- dell'alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana;
- della conoscenza di base della cultura e dell'educazione civica italiana;

b) promuovere l'acquisizione di certificazioni aventi valore ufficiale di attestazione di conoscenza della lingua italiana, secondo i modelli disciplinati dal Quadro comune Europeo di riferimento di cui alla Raccomandazione R(98)6 emanata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 17.3.1998, livelli A1, A2, B1, B2, C1 e C2.

La responsabilità attuativa del progetto è attribuita alla Regione che opererà nella prospettiva del massimo coinvolgimento e partecipazione delle parti istituzionali e sociali interessate.

Le linee di attività ammesse al finanziamento statale saranno imputabili a:

1) pubblicizzazione dell'iniziativa;

2) organizzazione e svolgimento dei corsi;

3) copertura del costo dell'esame, sostenuto su richiesta dei partecipanti ai corsi, per il rilascio, da parte degli Istituti a ciò preposti, dei certificati attestanti il livello di conoscenza linguistica acquisito.

Articolo 2

Decorrenza e durata dell'accordo.

Il presente atto sarà vincolante per le parti solo dopo che il relativo decreto ministeriale di approvazione sarà stato registrato nei modi di legge.

Il presente accordo avrà durata di diciotto mesi decorrenti dalla comunicazione alla Regione/Provincia Autonoma dell'avvenuta registrazione del decreto di cui al precedente comma.

Articolo 3

Finanziamento del programma.

Attraverso la sottoscrizione del presente accordo, il Ministero sostiene l'esecuzione del programma con un finanziamento di complessivi € 195.934,00 (centonovantacinquemilanovecentotrentaquattro/00).

Il finanziamento di cui al precedente comma 1 sarà erogato in due soluzioni, mediante versamento sul conto di Tesoreria n. , intestato alla Regione/Provincia Autonoma, presso la Banca d'Italia.

La prima rata, corrispondente al 60% del suddetto finanziamento, pari ad € (euro/00) sarà corrisposta alla Regione ad avvenuta comunicazione dell'individuazione dei soggetti attuatori, accompagnata da una nota illustrativa degli interventi programmati in attuazione del presente accordo.

(In caso di cofinanziamento): La prima rata, corrispondente al 60% del suddetto finanziamento, pari ad € (euro/00) sarà corrisposta alla Regione ad avvenuta comunicazione dell'impegno contabile della quota di cofinanziamento di cui al comma 2 del presente articolo, accompagnata da una nota illustrativa degli interventi programmati in attuazione del presente accordo.

La comunicazione di cui al comma precedente dovrà essere effettuata entro 9 mesi decorrenti da quella di registrazione del decreto ministeriale di approvazione di cui all'articolo 2, secondo comma, pena decadenza dal finanziamento.

Il saldo, nella misura massima del restante 40% del finanziamento previsto, pari ad €... (euro/00), sarà corrisposto ad avvenuta acquisizione della relazione finale, della rendicontazione e delle risultanze del monitoraggio, di cui all'articolo successivo.

Articolo 4

Relazione finale, monitoraggio e rendicontazione.

La Regione si impegna a presentare la relazione finale inerente la descrizione dell'attuazione delle iniziative realizzate in esecuzione del presente accordo, la loro efficacia, il loro impatto sociale e gli obiettivi conseguiti entro novanta giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine finale di efficacia del presente accordo.

La relazione finale di cui al comma precedente dovrà essere accompagnata dalle risultanze del monitoraggio sulle azioni realizzate e dalla rendicontazione delle spese sostenute in esecuzione del presente accordo, in conformità delle linee guida individuate dal Ministero.

Articolo 5

Mancata realizzazione del programma.

In caso di mancata attuazione dell'intero programma, la Regione sarà tenuta alla restituzione del finanziamento percepito.

In caso di mancata attuazione di parte del programma, la Regione sarà tenuta alla restituzione dell'importo, finanziato in prima soluzione, corrispondente alla parte del programma la cui utilizzazione non è stata documentata.

Articolo 6

Impegno dei soggetti sottoscrittori.

Ciascun soggetto sottoscrittore del presente accordo, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegna:

- a rispettare i termini concordati;
- ad attuare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento;
- ad attivare ed utilizzare appieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente accordo per la realizzazione del progetto programmato;
- a rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase di attuazione dell'accordo.

Il presente atto, redatto in tre originali, si compone di otto facciate.